



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

DD N. 68

del 20/02/2026

UFFICIO CONTRATTI E ICT

DECRETO DIRIGENZIALE

Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DI UN PROGETTO, DENOMINATO "PILLOLE DI IDENTITÀ E CULTURA LOMBARDA E MENEGHINA", CON L'EMITTENTE RADIOFONICA RADIO MARCONI CHE COMPRENDE OTTO SPECIALI RADIOFONICI DEDICATI A DIFFERENTI TEMI DI INTERESSE REGIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, A NOVARADIO A S.R.L. DI MILANO, TRAMITE LA PIATTAFORMA CERTIFICATA SINTEL - DECISIONE DI CONTRARRE

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 *"Testo unico in materia di organizzazione e personale"*;

VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 luglio 2015, n. X/751;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 novembre 2024, n. 386 *"III Provvedimento organizzativo Anno 2024: conferimento incarichi dirigenziali"*, che ha, tra l'altro, attribuito alla sottoscritta l'incarico triennale di dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT, con decorrenza dal 1° gennaio 2025;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 marzo 2024, n. 82, recante *"Conferimento dell'incarico di Direttore del Settore Stampa del Consiglio regionale della Lombardia"*, che ha conferito l'incarico di Direttore del Settore Stampa al dottor Aurelio Biassoni, con decorrenza dal 1° aprile 2024;
- la deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 2025, n. XII/1175, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2026-2027-2028 per il funzionamento del Consiglio regionale;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 dicembre 2025, n. 542, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle quote di bilancio al segretario generale e al datore di lavoro, per gli anni 2026-2027-2028;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 febbraio 2025, n. 29 recante *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale della Lombardia, triennio 2025 – 2027 (anno 2025): approvazione"* e, in particolare, la Sottosezione - Rischi corruttivi e trasparenza anni 2025-2027", che disciplina al paragrafo 6.19 - Ulteriori misure di prevenzione della corruzione con riferimento al settore dei Contratti pubblici, in cui si prevede, tra l'altro, che *"Per i servizi e le forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 il RUP procede all'affidamento all'operatore economico individuato, nella richiesta di acquisto (RDA) trasmessa via EDMA, dal dirigente cui afferisce il progetto e al quale fanno capo i relativi poteri di spesa anche senza previo interpello di altri operatori economici. Nel rispetto, in particolare, del principio di risultato di cui all'art. 1 del Codice, il dirigente competente deve motivare adeguatamente la scelta del Fornitore con riguardo alla piena rispondenza al fabbisogno dell'Amministrazione anche in termini di: qualità e caratteristiche del prodotto o del servizio; congruità del corrispettivo (ad esempio rispetto ai prezzi correnti di mercato, mediante comparazione di preventivi o tariffari di cui alle convenzioni Consip/ARIA o anche rispetto a precedenti affidamenti del medesimo servizio/fornitura); idonea esperienza del Fornitore per l'esecuzione del servizio/fornitura."*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* (di seguito Codice), entrato in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia dal 1° luglio 2023 e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- articolo 15, comma 1, secondo cui nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice;
- articolo 17, comma 2, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, nell'atto con il quale adottano la decisione di contrarre per l'affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- articolo 50, comma 1, lettera b), ai sensi del quale *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, mediante affidamento diretto, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- articolo 52, comma 1 - primo periodo -, ai sensi del quale *"nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti"*;
- Allegato I.1 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- articolo 226, comma 5, secondo cui *"ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*;

VISTO il decreto del Segretario generale 23 dicembre 2025, n. 471, di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2026-2027-2028 per il funzionamento del Consiglio regionale e di assegnazione delle quote ai dirigenti, che, per le procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del Codice e per le procedure di scelta del contraente ai sensi degli articoli 70 e ss. del Codice, nonché per le concessioni, ha individuato, di norma e fatte salve le diverse disposizioni di singoli atti, come Responsabile unico del progetto (di seguito RUP) ai sensi dell'articolo 15 del Codice, il dirigente dell'ufficio contratti e ICT;

VISTO il decreto dirigenziale 8 febbraio 2024, n. 39, recante *"Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000"*;

VISTA la richiesta di acquisizione n. 59 (di seguito RDA) pervenuta all'U.O. Contratti ed economato, completa di pareri, tramite il sistema documentale EDMA, in data 3 novembre 2025, così come integrata in data 27 gennaio 2026, con la quale il direttore del Settore Stampa ha:

- espresso la necessità di acquisire il servizio di realizzazione, pubblicazione e trasmissione di un progetto, denominato "Pillole di identità e cultura lombarda e meneghina", con l'emittente radiofonica Radio Marconi che comprende otto (8) speciali radiofonici dedicati a differenti temi di interesse regionale;
- indicato che l'obiettivo del progetto è quello di valorizzare l'azione regionale nelle materie di competenza legislativa del Consiglio regionale, in particolare nel campo culturale, scientifico, sociale, educativo, artistico, sportivo, turistico, ambientale ed economico, con specifiche interconnessioni con l'attività del Consiglio regionale;
- precisato che, in ogni puntata, saranno intervistati e coinvolti i Consiglieri regionali interessati come indicati dal settore Stampa del Consiglio regionale;
- indicato le modalità di svolgimento del servizio, precisando che tutte le attività si svolgeranno in collaborazione con il Settore stampa, nel rispetto di quanto previsto dal Piano della Comunicazione della XII legislatura, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 59 del 26 febbraio 2024, del parere favorevole espresso nella riunione dell'8 ottobre 2025 dalla Commissione Comunicazione ed Editoria, istituita con DUP 385 del 30 settembre 2019, e dell'informativa resa in Ufficio di Presidenza il 20 ottobre 2025, in esito alla pubblicazione sul sito del Consiglio regionale della Lombardia di un avviso per l'individuazione dei progetti editoriali;
- indicato la decorrenza contrattuale dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto, e la scadenza in data 30 giugno 2026;
- fissato la spesa complessiva massima per l'acquisizione dei servizi in euro 8.000,00 (IVA al 22% inclusa), indicando il capitolo di bilancio su cui imputare la spesa;
- precisato che il corrispettivo stimato per i servizi di euro 6.557,38 (oltre IVA al 22%) è congruo e in linea con i prezzi di mercato;
- dichiarato che non vi sono idonee convenzioni ARIA S.p.A. o Consip attive per l'erogazione del servizio in oggetto;
- chiesto di procedere mediante affidamento diretto a Novaradio A S.r.l. con sede legale a Milano - codice fiscale e partita IVA 03697300154, società editrice responsabile dell'emittente radiofonica "Radio Marconi";

ACQUISITI AGLI ATTI:

- il parere del 27 ottobre 2025, con cui l'u.o. Prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro e servizi ausiliari ha rilevato, in base a quanto riportato nella RDA, che il servizio non rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 81/2008;
- il parere del 3 novembre 2025, con cui l'Ufficio Trasparenza, Prevenzione della corruzione e Privacy ha evidenziato, in base a quanto riportato nella RDA e nei suoi allegati, che l'affidamento non comporta da parte del fornitore il trattamento di dati personali di titolarità del Consiglio regionale riguardando un prodotto realizzato in autonomia dal Fornitore, che ne mantiene la responsabilità editoriale, e che i dati personali relativi a eventuali terzi, inclusi quelli dei Consiglieri regionali, intervistati e/o ripresi, sono pubblici, trattandosi di titolari di cariche pubbliche, o comunque sono acquisiti direttamente dal fornitore che svolge attività di trattamento in qualità di titolare autonomo, provvedendo all'adempimento degli obblighi di legge, compresi gli obblighi di informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, e all'acquisizione delle necessarie liberatorie per l'utilizzo dell'immagine e la cessione, l'utilizzo e la pubblicazione dei materiali;

DATO ATTO che:

- il servizio è di natura intellettuale;
- le prestazioni non rivestono interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice e dalla giurisprudenza in materia;
- il principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice risulta rispettato;

RITENUTO di acquisire il servizio in argomento mediante un'unica procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), tramite la piattaforma digitale di approvvigionamento certificata *Sintel*;

DATO ATTO che:

- in data 5 febbraio 2026, la sottoscritta, in qualità di RUP, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, ha approvato, mediante sottoscrizione digitale il Foglio patti e condizioni e relativi allegati, predisposto dalla u.o. Contratti ed economato sulla base della RDA;
- in data 10 febbraio 2026, si sono svolte le operazioni relative al lancio della procedura sulla piattaforma telematica di negoziazione Sintel - avente ID 214011812, con invito rivolto a Novaradio A S.r.l. di Milano;
- entro il termine ultimo delle ore 10:00 del 13 febbraio 2026, è pervenuta l'offerta ID 1770896332874 del 12 febbraio 2026, presentata dal suddetto operatore economico;
- in data 12 febbraio 2026, prima della scadenza del termine di cui al punto precedente, il RUP, verificata la documentazione amministrativa, in merito all'Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ha rilevato delle mancate dichiarazioni e ha, pertanto, richiesto le relative integrazioni, avvenute nella medesima data (ID Sintel 214774813);
- in data 13 febbraio 2026, il RUP verificata la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa prodotta, anche a seguito di integrazione documentale, e valutata l'offerta economica presentata dall'operatore economico, ha proposto di affidare il servizio in argomento a Novaradio A S.r.l. di Milano, alle condizioni e modalità del Foglio patti e condizioni e relativi allegati e al corrispettivo offerto di euro 6.557,38 (oltre IVA al 22%), ritenuto congruo in relazione ai servizi richiesti, come riportato dal rapporto delle attività generato dalla piattaforma Sintel ID 0689898, unito agli atti;

DATO atto, altresì, che ai fini del requisito di idoneità professionale richiesto (iscrizione alla CCIAA, per attività pertinente con l'oggetto dell'affidamento), Novaradio A S.r.l. ha dichiarato di essere iscritta al registro della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi;

RITENUTO dunque di affidare il servizio in argomento, a Novaradio A S.r.l. con sede legale a Milano - codice fiscale e partita IVA 03697300154, alle condizioni e modalità del Foglio patti e condizioni e relativi allegati e al corrispettivo offerto di euro 6.557,38 (oltre IVA al 22%), con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto e con scadenza il 30 giugno 2026;

RITENUTO di impegnare in favore di Novaradio A S.r.l. la spesa complessiva di euro 8.000,00 (IVA inclusa) sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2026-2027-2028, con imputazione sull'annualità 2026 al capitolo 1639 *"Spese per eventi, convegni, seminari e ruolo istituzionale del Consiglio. Spese per i rapporti con l'U.E."* codifica di V livello U.1.03.02.02.999 *"Altre spese, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità N.A.C. "*;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice, dei soggetti interessati dalla procedura di affidamento (prot. CRL.2026.0001857, CRL.2026.0001861 e CRL.2026.0001973, del 3 febbraio 2026);

DATO ATTO che, trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, l'Amministrazione effettua sull'affidatario la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 52, comma 1, del Codice e del decreto dirigenziale 39/2024, sopra richiamato, e pertanto il presente provvedimento è immediatamente efficace;

DATO ATTO, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, il Fornitore è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva, considerata l'esiguità dell'importo pattuito, la modalità di esecuzione e la durata del servizio affidato;
- il pagamento del corrispettivo contrattuale, soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari, sarà conforme a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 136/2010 e dagli articoli 6 e 7 della Legge 217/2010 e riporterà il CIG che sarà comunicato dall'Amministrazione;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del Codice stesso, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- il contratto è sottoposto a clausola risolutiva in caso di successivo accertamento di insussistenza dei requisiti dichiarati, come previsto all'articolo 52, comma 2, del Codice, con l'adozione in tal caso dei provvedimenti e delle comunicazioni ivi previsti;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 10, come integrato dall'allegato I.4 del Codice, trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, il relativo contratto è esente da imposta di bollo;

DATO ATTO che il Fornitore procederà all'emissione di un'unica fattura, alla realizzazione e avvenuta trasmissione radiofonica dell'intero progetto, previo benestare da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione, secondo le modalità riportate all'articolo 2, comma 3, del Foglio patti e condizioni;

RITENUTO di individuare, come indicato nella RDA n. 59 del 2025, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, il Direttore del Settore stampa, competente anche per l'eventuale modifica dell'impegno di spesa e per la liquidazione della fattura;

VERIFICATA la regolarità dell'istruttoria e della proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

ATTESTATA la rispondenza del contenuto del presente atto al principio della competenza finanziaria potenziata di cui al d.lgs. 118/2011, stante l'imputazione della spesa nell'esercizio finanziario nel quale si prevede che l'obbligazione giuridica venga a scadenza;

VISTO il rapporto del Servizio Programmazione finanziaria e risorse strumentali sulla disponibilità dei fondi e la prenotazione della spesa ai sensi dell'articolo 15 del regolamento contabile,

DECRETA

1. di affidare a Novaradio A S.r.l. con sede legale a Milano - codice fiscale e partita IVA 03697300154, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice, il servizio in oggetto alle condizioni e modalità di cui al Foglio patti e condizioni e relativi allegati, e al corrispettivo complessivo di euro 6.557,38 (oltre IVA del 22%), come riportato nell'offerta economica del 12 febbraio 2026 (ID Sintel 1770896332874), presentata dalla suddetta società, con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto e con termine il 30 giugno 2026;
2. di impegnare in favore di Novaradio A S.r.l. la spesa complessiva di euro 8.000,00 (IVA inclusa) sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2026-2027-2028, con imputazione sull'annualità 2026 al capitolo 1639 *"Spese per eventi, convegni, seminari e ruolo istituzionale del Consiglio. Spese per i rapporti con l'U.E."* codifica di V livello U.1.03.02.02.999 *"Altre spese, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità N.A.C. "*;
3. di annettere al presente decreto, quale parte integrante, il Foglio patti e condizioni, disciplinante il servizio in oggetto, approvato dalla sottoscritta in qualità di responsabile unico del progetto, mediante sottoscrizione digitale, e accettato dal Fornitore tramite sottoscrizione digitale in sede di procedura di affidamento;
4. di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto competente, anche per le attività di cui in premessa, il Direttore del Settore Stampa;
5. di stipulare il contratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
6. di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva del successivo accertamento negativo dei controlli sul possesso dei requisiti dichiarati, ferme le ulteriori conseguenze ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice.

MARA GARGATAGLI

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Foglio Patti e Condizioni

Servizio di realizzazione, pubblicazione e trasmissione di un progetto, denominato “Pillole di identità e cultura lombarda e meneghina”, con l'emittente radiofonica Radio Marconi che comprende otto (8) speciali radiofonici dedicati a differenti temi di interesse regionale.

INDICE

Art. 1 - Definizione delle parti, oggetto e durata contrattuale.....	2
Art. 2 - Corrispettivi, contenuti della fattura elettronica e modalità di pagamento.....	3
Art. 3 - Divieto di cessione del contratto e subappalto	5
Art. 4 - Responsabile Unico di Progetto (RUP) e Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).....	5
Art. 5 - Penali.....	6
Art. 6 - Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.....	7
Art. 7 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. 36/2023	7
Art. 8 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023.....	7
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
Art. 10 - Trattamento dei dati personali.....	8
Art. 11 - Trattamento di dati personali nell'ambito delle operazioni di affidamento e gestione del contratto – Patto di riservatezza	9
Art. 12 - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia.....	10
Art. 13 - Divieto di <i>pantouflage</i> e relative sanzioni	10
Art. 14 - Segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici	10
Art. 15 - Stipulazione del contratto.....	11
Art. 16 - Indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio.....	11
Art. 17 - Risoluzione delle controversie e Foro competente	11
Art. 18 - Norma finale	11
Clausole del Foglio Patti e condizioni di cui all'art. 1341 c.c.	11

Art. 1 - Definizione delle parti, oggetto e durata contrattuale

1. **Amministrazione**, nel prosieguo denominata anche '**Consiglio regionale**', è il Consiglio regionale della Lombardia, codice fiscale n. 80053570158 e P. IVA 09201010965, con sede in via Fabio Filzi n. 22, C.A.P. 20124, a Milano.
2. Fornitore, nel prosieguo denominato anche 'Affidatario', è l'operatore economico **Novaradio A S.r.l.** con sede legale a Milano - codice fiscale e partita IVA **03697300154**.
3. Il presente Foglio patti e condizioni ha per oggetto il servizio di realizzazione, pubblicazione e trasmissione di un progetto, denominato "**Pillole di identità e cultura lombarda e meneghina**", con l'emittente radiofonica **Radio Marconi** che comprende **otto (8) speciali radiofonici** della **durata minima di 7 minuti** ciascuno, dedicati a differenti temi di interesse regionale, così strutturati:
 - registrazioni, montaggio e **messa in onda il giovedì alle ore 12:50, due (2) volte al mese**;
 - **ogni puntata**, per massimizzarne l'ascolto di diversi target, **deve comprendere tre (3) repliche** da trasmettere nelle seguenti giornate:
 - venerdì alle ore 22:00;
 - sabato alle ore 19:40;
 - domenica alle ore 12:20per un totale di trentadue (32) puntate.
4. L'obiettivo è la valorizzazione dell'azione regionale nelle materie di competenza legislativa del Consiglio regionale, in particolare nel campo culturale, scientifico, sociale, educativo, artistico, sportivo, turistico, ambientale ed economico, con specifiche interconnessioni con l'attività del Consiglio regionale.
5. Ogni puntata analizzerà i seguenti temi:
 - **Prima puntata**: "Il valore del dialetto milanese" – con intervista al Presidente dell'Associazione culturale biblioteca meneghina dott. Alessandro Gerli;
 - **Seconda puntata**: "Le donne milanesi e lombarde da ricordare" – con intervista a una referente dell'Associazione toponomastica femminile e informazioni storiche e di percorsi turistici;
 - **Terza puntata**: "Percorrere Milano e la Lombardia attraverso la storia" – informazioni sulle rievocazioni storiche lombarde (es. Chiaravalle – rievocazione medievale) per una valorizzazione turistica (percorsi in bicicletta, in moto, a piedi), con interviste ad esperti e cicliste/motocicliste (es. progetto globale Women in Cycling, nato nel 2021 per promuovere l'inclusione delle donne nel settore della bicicletta o della moto; varie associazioni tra cui Donne in Bici e Micromobilità e l'Associazione di volontariato "Angeli in moto");
 - **Quarta puntata**: "Storia ed evoluzione della cura del verde a Milano e in Lombardia – toponomastica verde" (es. parco agricolo sud - storia delle marcite, la cura dei giardini di Milano es. giardino dedicato a Manzi), con intervista a referenti dell'Associazione Toponomastica femminile;
 - **Quinta puntata**: "L'Europa dov'è?" – dati e interviste su come Milano e la Lombardia hanno utilizzato e stanno utilizzando i fondi europei per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio

e della sua cultura (ad es. il PR FESR 2021-2027 che supporta le politiche di Sviluppo Urbano Sostenibile di Regione Lombardia all'interno dell'Asse IV del Programma dedicato ad "Un'Europa più vicina ai cittadini");

- **Sesta puntata:** “Arte Lombarda e milanese “, la voce agli artisti e alle accademie/scuole;
 - **Settima puntata:** “La scienza, la ricerca e la tecnica a Milano e in Lombardia” - dati e interviste su progetti di scienza e tecnica ideati da milanesi e lombardi (es. gli studenti milanesi e lombardi che hanno ideato progetti e prototipi premiati dalla Commissione europea a Milano per il concorso europeo “I giovani e le scienze”), i progetti/laboratori per le scuole e per le famiglie realizzati da musei e università milanesi e lombarde, interviste a presidenti di associazioni con sede legale in Lombardia o a Milano (es. Associazione Italiana Miastenia dell’istituto Besta);
 - **Ottava puntata:** “Il dialogo tramite lo sport” – dati e interviste su Olimpiadi e come cambia il territorio e i servizi per i cittadini per lo sport a Milano e in Lombardia; il ruolo dei volontari (corpo europeo dei volontari; progetti e associazioni attive).
6. In ogni puntata saranno intervistati e coinvolti due Consiglieri regionali indicati dalla Struttura Stampa del Consiglio regionale.
 7. Sono incluse nel servizio le giornate necessarie all’organizzazione del progetto, alla ricerca dei dati, alla creazione delle scalette e dei contenuti delle interviste ai rappresentanti dell’Amministrazione, alla registrazione, montaggio e alla messa in onda degli speciali, con relative repliche.
 8. L’affidatario s’impegna a condividere i suddetti inserti realizzati sui canali social (Facebook, YouTube, Instagram) e a mettere a disposizione del Settore Stampa i prodotti realizzati per la relativa pubblicazione e condivisione sui canali social del Consiglio regionale.
 9. Tutte le attività si svolgono in collaborazione con il Settore stampa, nel rispetto di quanto previsto dal Piano della Comunicazione della XII legislatura, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 59 del 26 febbraio 2024, del parere favorevole espresso nella riunione del 8 ottobre 2025 dalla Commissione Comunicazione ed Editoria, istituita con DUP 385 del 30 settembre 2019, e dell’informativa resa in Ufficio di Presidenza il 20 ottobre 2025, in esito alla pubblicazione sul sito del Consiglio regionale della Lombardia di un avviso per l’individuazione dei progetti editoriali.
 10. Il Fornitore deve predisporre una proposta di calendario di lavoro, da sottoporre al direttore dell’esecuzione del contratto per l’approvazione della tempistica, dei contenuti e delle date di trasmissione, e concordare con lo stesso direttore dell’esecuzione le modalità per dare evidenza al ruolo di committente del Consiglio regionale, nell’ambito dell’iniziativa editoriale.
 11. Il contratto ha decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto, e scadenza in data 30 giugno 2026.

Art. 2 - Corrispettivi, contenuti della fattura elettronica e modalità di pagamento

1. L’importo complessivo del contratto, comprensivo di qualsiasi onere, anche previdenziale, di trasmissione, pubblicazione e web social, omnicomprendivo di spese di realizzazione tecnica,

eventuali ricerche, editing, ottimizzazione per i social media, a fronte dei servizi richiesti, ammonta a **euro 6.557,38 (oltre IVA al 22%)**;

2. Il corrispettivo si riferisce al servizio oggetto della procedura di affidamento eseguito nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali e include tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti.
3. Il Fornitore procederà alla fatturazione del corrispettivo contrattuale in **un'unica soluzione** alla realizzazione e avvenuta trasmissione dell'intero progetto editoriale, previo benestare da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione.
4. L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo per il servizio oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, in favore del conto corrente indicato dal Fornitore nel modulo di cui all'articolo 9.
5. La fattura deve essere emessa secondo le prescrizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015 *"Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"*, e deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - Intestazione: **Consiglio regionale della Lombardia**
 - Sede: via Fabio Filzi, 22 – Milano (MI)
 - Codice Univoco Ufficio di IPA (campo 1.1.4): **UFIRHM**
 - Codice fiscale del Consiglio regionale (campo 1.4.1.2): **80053570158**
 - Repertorio contratto (campo 2.1.3.2): **2023.XII.1.5.7.80**
 - CIG contratto (campo 2.1.2.7): verrà comunicato successivamente al Fornitore;
 - Esigibilità IVA (campo 2.2.2.7): **S "Scissione dei pagamenti"**.
6. Nel caso in cui la fattura sia priva dei dati richiesti al comma precedente l'Amministrazione non procede con la liquidazione e chiede al Fornitore l'emissione di una nota di credito a completo storno della fattura irregolare e la contestuale emissione di una fattura contenente i dati richiesti.
7. Eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione, anche diverse da quelle richiamate al comma precedente, sospendono comunque il termine di pagamento, con facoltà per l'amministrazione di procedere ai sensi del medesimo comma.
8. Ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Consiglio regionale acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio in particolare per il pagamento delle prestazioni e per l'emissione del certificato di regolare esecuzione.
9. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC e di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, si procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023 (di seguito Codice).
10. In caso di pagamenti di importo superiore a euro 5.000,00 (limite minimo ridotto dalla Legge 205/2017 con decorrenza dal 1° marzo 2018), il Consiglio regionale, prima di effettuare il

pagamento, procede inoltre alla verifica prevista dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità stabilite dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Art. 3 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. La cessione del contratto è nulla, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.
2. Il ricorso al subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 119 del Codice. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
3. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4 del suindicato articolo.
4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, qualora il Fornitore affidi a terze parti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'affidamento della presente fornitura è tenuto a trasmettere i relativi contratti al Consiglio regionale prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Art. 4 - Responsabile Unico di Progetto (RUP) e Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)

1. Il Responsabile unico del progetto (di seguito RUP) è la dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT.
2. Il Consiglio regionale individua quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) il dirigente del Settore Stampa.
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.
4. Il DEC è competente altresì per l'eventuale modifica dell'impegno di spesa, per la liquidazione della fattura e per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.
5. L'eventuale variazione del DEC è tempestivamente comunicata dal Consiglio regionale al Fornitore.
6. L'Amministrazione ha facoltà di nominare, su indicazione del DEC, un assistente di quest'ultimo con funzioni operative, dandone comunicazione al Fornitore.
7. Le comunicazioni tra il DEC e il Fornitore avvengono per iscritto tramite posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata in modo da garantire la verifica dell'avvenuto recapito delle stesse, all'indirizzo di cui all'articolo 16.
8. Il Consiglio regionale procederà, per il tramite del DEC, all'accertamento della conformità del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Art. 5 - Penali

1. Le inadempienze, le difformità e il ritardo nell'adempimento delle attività e delle modalità di esecuzione del servizio di cui all'articolo 1 sono contestate al Fornitore dal DEC tramite PEC. Il Fornitore ha facoltà di formulare controdeduzioni, tramite PEC, entro il termine perentorio di cinque (5) giorni dal ricevimento della formale contestazione.
2. Il DEC, valutate le ragioni addotte dal Fornitore, sentito il RUP, può procedere all'applicazione delle seguenti penali:
 - a) Per ogni speciale che non rispetti le caratteristiche, gli argomenti e i punti indicati all'articolo 1, commi da 3 a 8, concordati con il DEC: un importo determinato dal DEC, in relazione alla mancanza rilevata, fino a un importo massimo pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
 - b) Per ogni ritardo o mancata trasmissione sul canale radiofonico individuato, comprensivo di repliche, e sui diversi canali social previsti, concordati con il DEC: un importo determinato dal DEC, in relazione alla mancanza rilevata, fino a un importo massimo pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
 - c) Per ogni speciale realizzato in mancanza dell'intervista/intervento dei Consiglieri individuati: un importo determinato dal DEC, in relazione alla mancanza rilevata, fino a un importo massimo pari al 5% dell'importo netto contrattuale;
 - d) in caso di un inadempimento non grave degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali e di una violazione delle norme relative al Patto di riservatezza, che non determini la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f): euro 50,00 per ogni inadempimento riscontrato.
3. In caso di inadempimento o ritardo diverso da quelli contemplati al comma 2 il DEC può irrogare al Fornitore, in relazione alla gravità del fatto, una penale da un minimo di euro 100,00 fino ad un massimo di euro 500,00.
4. Le penali espresse in percentuale sono calcolate sull'importo netto contrattuale e arrotondate alla seconda cifra decimale per eccesso.
5. In caso di applicazione delle penali, è fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile.
6. Per la riscossione delle penali e la rifusione degli eventuali ulteriori danni il Consiglio regionale può rivalersi, anche tramite trattenuta per compensazione, sui crediti vantati dal Fornitore nei confronti del Consiglio regionale.
7. Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, il Fornitore deve notificare immediatamente tale circostanza al DEC per il tramite di PEC. La richiesta di pagamento delle penali indicate nel Foglio patti e condizioni non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo al pagamento della medesima penale.
8. In caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvede a darne comunicazione all'ANAC, in osservanza della normativa vigente in materia.

Art. 6 - Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile

1. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 5, il Consiglio regionale ha facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore a mezzo PEC con cui dichiara che intende avvalersi della presente clausola, di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) in caso di applicazione di penali per un ammontare totale almeno pari al dieci per cento dei corrispettivi contrattuali netti;
 - b) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria richiamati dall'articolo 9;
 - c) in caso di violazione del codice di condotta dei dipendenti del Consiglio regionale richiamato all'articolo 12;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme sul subappalto di cui all'articolo 3;
 - e) in caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oppure inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
 - f) in caso di grave inadempimento degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali e di violazione delle norme relative al Patto di riservatezza;
 - g) in caso di verifiche con esito negativo in merito al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dichiarati in sede di procedura, fatte salve le ulteriori conseguenze previste ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice.
2. È fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dal Consiglio regionale.

Art. 7 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'articolo 122 del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 122 del Codice.

Art. 8 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'articolo 123 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato mediante una formale comunicazione al Fornitore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come interpretato e modificato dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. A tal fine, il Fornitore sottoscrive, su richiesta del Consiglio regionale, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi

finanziari, contenente tra l'altro gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al contratto e la aggiorna tempestivamente in caso di modifica dei dati ivi dichiarati.

2. Il Fornitore s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonera il Consiglio regionale da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
3. I subappaltatori e i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti, unitamente al Fornitore, al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3, comma 1, legge 136/2010).
4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, ultimo periodo, del Codice, "L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato."
5. Come previsto all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 "La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge."
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Nello svolgimento dei servizi di cui al presente Foglio patti e condizioni, il Fornitore, nella persona del rappresentante legale pro tempore o di suo delegato in base a valida procura, agisce come titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art.4, par. 1, n. 7 e dell'art. 24 e ss. del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, RGPD) e, come tale, è obbligato e espressamente s'impegna al rispetto del citato RGPD, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018 (Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019), nonché di qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile al servizio affidato, ivi compresi i provvedimenti

del Garante per la Protezione dei dati personali, le prescrizioni previste dalle “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” pubblicate dall’Agid, le Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT (Determinazione n. 220/2020 del 17 maggio 2020 Agid) e, se applicabili, i provvedimenti dell’Agenzia nazionale Cybersicurezza - ACN (ad es. in materia di infrastrutture e servizi cloud per le PPAA, Linee guida per la conservazione delle password, atti regolamentari della disciplina cyber), nonché a svolgere il servizio osservando le misure di sicurezza e i parametri di riservatezza previsti dalle suddette norme applicando tutte le idonee misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di sicurezza.

2. Il Fornitore s’impegna all’effettuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali sopra richiamata, e dalle norme sul diritto di autore e sul diritto all’immagine, provvedendo alla gestione e conservazione in sicurezza per i tempi previsti dalla legge, nonché ad acquisire il consenso al trattamento e a fornire agli interessati, inclusi i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e i Consiglieri regionali qualora coinvolti, le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 RGPD e comunque s’impegna, per quanto di competenza, a evadere tempestivamente le richieste degli interessati previste dalle norme. La documentazione relativa agli adempimenti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalle norme sul diritto di autore e sul diritto all’immagine sopra richiamate deve essere messa a disposizione del Consiglio regionale su richiesta.
3. I dati personali e le informazioni venuti a conoscenza del Fornitore nel corso dell’erogazione del servizio devono essere utilizzati da parte del Fornitore o da parte di chiunque collabori alle sue attività esclusivamente per i fini contemplati nel Foglio patti e condizioni. È in ogni caso fatto divieto al Fornitore di effettuare trattamenti non finalizzati all’esecuzione delle attività affidate.

Art. 11 - Trattamento di dati personali nell’ambito delle operazioni di affidamento e gestione del contratto – Patto di riservatezza

1. Tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, personali e/o di qualunque altro genere, che verranno a conoscenza del Fornitore in conseguenza dei servizi resi all’Amministrazione consiliare sono considerati riservati. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati tali dati, a conservarli, per il tempo necessario all’esecuzione del contratto in modo sicuro, a non divulgarli in alcun modo e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli relativi all’esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza dei suddetti obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti o collaboratori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Il presente Patto di riservatezza deve intendersi vincolante anche dopo la cessazione del presente contratto.
4. Il Consiglio regionale s’impegna a trattare, in conformità al RGPD e al d.lgs. 196/2003, i dati personali conferiti dal Fornitore e dai soggetti dallo stesso incaricati per le sole finalità di definizione e gestione del contratto e dei relativi pagamenti, provvedendo alle informative, alle comunicazioni e alle pubblicazioni dei dati relativi all’affidamento, secondo quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, dal d.lgs. 33/2013 e dalle altre norme in materia come descritto nell’informativa

sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 e 14 RGPD allegata alla documentazione di procedura.

Art. 12 - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni, s'impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4.06.2013 e dal Codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 24.10.2022 n. 356 entrambi allegati alla documentazione della procedura di affidamento.

Art. 13 - Divieto di *pantouflage* e relative sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

Art. 14 - Segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici

1. Ai sensi del d.lgs. 24/2023, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione consiliare che, nell'interesse pubblico e dell'integrità del Consiglio regionale, segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio regionale le violazioni di norme nazionali ed europee che consistono in illeciti penali, civili, contabili e amministrativi, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o sottoposti ad altra misura, determinata dalla segnalazione, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere segnalata all'ANAC per i provvedimenti di competenza.
2. Sono previste forme di garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante il cui nominativo non può essere comunicato se non con il consenso del segnalante o in caso di legittima richiesta dell'Autorità giudiziaria e contabile.
3. L'Affidatario è tenuto a informare i propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nelle prestazioni o servizi di cui al presente contratto in favore dell'Amministrazione consiliare

della tutela di cui al comma 1 e a renderli edotti che sul portale del Consiglio regionale è messa a disposizione, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in “Altri contenuti”, in “Prevenzione della corruzione”, l’argomento “Segnalazione di violazioni nell'amministrazione (whistleblowing)”, in cui è disciplinata la “Procedura per la segnalazione di violazioni nell’Amministrazione (c.d. whistleblowing) ai sensi del decreto legislativo 24/2023”, con i dati di contatto del RPCT, le istruzioni e il link alla piattaforma web “Segnalazione illeciti”, nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 15 - Stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato, per corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Codice ed è esente dall’imposta di bollo trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro (articolo 1, comma 2, Allegato I.4 al Codice).

Art. 16 - Indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio

1. Le comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata destinate al Consiglio regionale della Lombardia devono essere spedite all’indirizzo:

protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Art. 17 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. In caso di controversie di qualsiasi natura inerenti al contratto e alla sua esecuzione, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 18 - Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Foglio patti e condizioni si applica la normativa vigente in materia. Tutti i riferimenti a disposizioni legislative e regolamentari sono da intendersi riferite alla formulazione della norma in vigore al momento dell’affidamento.

Clausole del Foglio Patti e condizioni di cui all’art. 1341 c.c.

Sono individuate, ai sensi dell’articolo 1341 del Codice civile, le clausole di cui agli articoli 5 (Penali), 6 (Clausola risolutiva ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile), 7 (Risoluzione ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 36/2023), 8 (Recesso ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. 36/2023), 10 (Trattamento dei dati personali), 11 (Patto di riservatezza), 12 (Rispetto del codice di condotta dei dipendenti del Consiglio regionale), 17 (Risoluzione delle controversie e Foro competente), del presente Foglio patti e condizioni.

Firma digitale per accettazione